

**Circolare mensile – luglio 2015.**

**LUGLIO 2015: NOVITÀ.....2**

---

1	Dati derivanti dallo “spesometro” e dai modelli 770 - Anomalie con le dichiarazioni IVA e dei redditi - Comunicazioni ai contribuenti .....	2
2	Regime di vantaggio per i c.d. “contribuenti minimi” - Accesso per il 2015.....	3
3	Agevolazioni per gli autotrasportatori - Proroga .....	4
4	Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 2012 - Misura percentuale e codice tributo per il 2015.....	5
5	Expo 2015 - Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di IVA .....	6
6	Incostituzionalità della salvezza parziale delle “sanzioni indirette” per le locazioni “in nero” .....	8
7	Ritardi nei pagamenti - Tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2015.....	9
8	Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong - Ratifica .....	10
9	Accordo FATCA con gli Stati Uniti d’America - Ratifica.....	10
10	<i>Transfer pricing</i> - Finanziamenti infruttiferi .....	12
11	Contributi per l'internazionalizzazione delle PMI - Disposizioni attuative per la prima <i>tranche</i> .	12

**AGOSTO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....17**

---

<b>1</b>	<b>DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” E DAI MODELLI 770 - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA E DEI REDDITI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>
	<p>Al fine di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 13.7.2015 n. 94624, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• derivanti dal confronto con i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai clienti, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010), da cui risulterebbe che i contribuenti stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti;</li> <li>• riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770.</li> </ul>
<b>1.1</b>	<p><b>COMUNICAZIONI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO”</b></p> <p>Le comunicazioni relative al confronto con i dati dello “spesometro” contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;</li> <li>• il numero identificativo della comunicazione;</li> <li>• la dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2011, il relativo protocollo identificativo e la data di invio;</li> <li>• la somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei rigli VE24, colonna 1 (Operazioni imponibili), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del <i>reverse charge</i>), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della suddetta dichiarazione IVA;</li> <li>• i codici fiscali, i cognomi e nomi e le denominazioni dei contribuenti soggetti passivi IVA che hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate di aver effettuato acquisti dal contribuente e l'ammontare di tali acquisti;</li> <li>• l'ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>COMUNICAZIONI DERIVANTI DAI MODELLI 770</b></p> <p>Le comunicazioni relative al confronto con i dati dei modelli 770 contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente;</li> <li>• il numero identificativo della comunicazione;</li> <li>• i dati identificativi dei sostituti d'imposta e dei rispettivi modelli 770 (protocollo e data di invio della dichiarazione);</li> <li>• l'ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto d'imposta, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale “A” (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) o “M” (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); le somme non soggette a ritenuta; l'ammontare dei compensi imponibili e le ritenute effettuate a titolo di acconto;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il modello, il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2011, nella quale i suddetti compensi risultano parzialmente o totalmente omessi.</li> </ul>
<b>1.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>richiedere informazioni;</li> <li>ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nelle comunicazioni inviate.</li> </ul>
<b>1.5</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</b></p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
<b>2</b>	<p><b>REGIME DI VANTAGGIO PER I C.D. "CONTRIBUENTI MINIMI" - ACCESSO PER IL 2015</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.7.2015 n. 67, ha confermato l'utilizzabilità del regime di vantaggio per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011) sin dall'inizio dell'attività da parte dei soggetti che hanno applicato il regime ordinario nelle more della conversione in legge del DL 192/2014, con cui è stata disposta la proroga del predetto regime per il 2015 (ossia, nei mesi di gennaio e febbraio 2015).</p>
<b>2.1</b>	<p><b>NATURA OPZIONALE DEL REGIME</b></p> <p>Per effetto della proroga per il 2015, il regime di vantaggio cessa di essere un regime naturale, divenendo espressione di una specifica scelta (opzione) del contribuente. Conseguentemente, l'accesso al regime agevolato deve essere comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con il modello di inizio attività (AA9/12);</li> <li>oppure (se ciò non è avvenuto) con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA (quadro VO).</li> </ul> <p>L'opzione per il regime di vantaggio, esercitabile secondo le predette modalità, è possibile per coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno iniziato la nuova attività prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 192/2014 (cioè dall'1.1.2015 al 28.2.2015) utilizzando il regime ordinario (ancorché avessero posseduto i requisiti per il regime di vantaggio);</li> <li>intraprendono un'attività di impresa, arte e professione nella restante parte del</li> </ul>

	2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi del regime di vantaggio.
<b>2.2</b>	<p><b>SANATORIA DELLA SITUAZIONE PREGRESSA</b></p> <p>Funzionale all'esercizio dell'opzione è la regolarizzazione dei documenti emessi con addebito dell'IVA nel periodo di applicazione del diverso regime, da effettuare, secondo quanto indicato dall'Agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro trenta giorni dalla pubblicazione della ris. 67/2015, quindi entro il 22.8.2015;</li> <li>• oppure entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine.</li> </ul> <p>Il soggetto che intende applicare il regime di vantaggio deve, quindi, per le fatture attive, emettere una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere l'attribuzione dell'imposta in rivalsa al cessionario o committente che, a sua volta, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.</p> <p>Inoltre, rispetto alle fatture passive, occorre effettuare la variazione in aumento dell'imposta sugli acquisti detratta nel primo trimestre.</p>
<b>3</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI - PROROGA</b></p> <p>Con il comunicato stampa 2.7.2015 n. 119, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la proroga delle agevolazioni in favore degli autotrasportatori, secondo quanto di seguito indicato.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE</b></p> <p>Con riferimento alla deduzione forfetaria prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d'imposta 2014, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18,00 euro (in luogo dei precedenti 56,00 euro), per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;</li> <li>• 30,00 euro (in luogo dei precedenti 92,00 euro), per i trasporti effettuati oltre tale ambito.</li> </ul> <p>Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.</p> <p><b>Eventuale ulteriore rimodulazione degli importi per il periodo d'imposta 2014</b></p> <p>Si segnala che, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare del 30.7.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che le suddette deduzioni forfetarie relative al periodo d'imposta 2014 potranno essere rimodulate in aumento, in considerazione delle maggiori risorse che verranno stanziare.</p> <p>Rispetto ai suddetti importi di 18,00 e 30,00 euro, i nuovi importi dovrebbero aumentare di circa il 50%.</p> <p>I nuovi importi delle deduzioni relative al periodo d'imposta 2014 saranno resi noti dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Eventuale integrazione dei versamenti</b></p> <p>In considerazione della rimodulazione degli importi spettanti per il periodo d'imposta</p>

	<p>2014, se si era provveduto a liquidare e versare le imposte adottando la misura delle deduzioni previste per il 2013 (comunque superiori), occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricalcolare la dichiarazione, sulla base dei nuovi importi;</li> <li>• procedere al conguaglio dei versamenti a titolo di saldo 2014 e di primo acconto 2015.</li> </ul> <p>In applicazione della proroga prevista con il DPCM 9.6.2015, tali versamenti integrativi potranno essere effettuati entro il 20.8.2015, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p><b>Eventuale eccedenza dei versamenti</b></p> <p>Se, invece, si era provveduto a liquidare e versare le imposte adottando la misura delle deduzioni per il 2014 previste con il comunicato stampa 2.7.2015 n. 119, a seguito del loro eventuale aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• occorre ricalcolare la dichiarazione, sulla base dei nuovi importi;</li> <li>• le eccedenze di versamento potranno essere utilizzate in compensazione.</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI "TASSA SALUTE"</b></p> <p>È altresì prorogato il credito d'imposta che consente alle imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) di recuperare nel 2015, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo "6793".</p>
<b>4</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2012 - MISURA PERCENTUALE E CODICE TRIBUTO PER IL 2015</b></p> <p>Con il provv. 7.7.2015 n. 91825, l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale massima del credito d'imposta, ex art. 67-<i>octies</i> del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134), spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• danneggiati dal sisma del 20 e 29.5.2012, che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;</li> <li>• che hanno presentato la richiesta nel 2015.</li> </ul>
<b>4.1</b>	<p><b>MISURA MASSIMA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante è pari al 43,0133% dell'importo complessivo del credito d'imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.</p> <p>L'importo risultante dall'applicazione della predetta misura percentuale all'ammontare complessivo del credito richiesto deve essere troncato alla seconda cifra decimale.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'8.7.2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione del citato provv. 7.7.2015);</li> <li>• in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello</li> </ul>

	F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell' operazione di versamento.
<b>4.3</b>	<p><b>CODICE TRIBUTO</b></p> <p>Per l' utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d' imposta spettante, con la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2015 n. 63 è stato istituito il codice tributo "6844", denominato "<i>Credito d' imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2015</i>".</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell' agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l' anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>EXPO 2015 - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IVA</b></p> <p>Con la circ. 7.7.2015 n. 25, l' Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia fiscale riguardo alle operazioni effettuate nell' ambito di Expo Milano 2015.</p> <p>In particolare, per ciò che riguarda la disciplina dell' IVA, l' Agenzia si è soffermata, fra l' altro, sui seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l' identificazione delle operazioni imponibili e non imponibili effettuate dai Commissariati Generali di Sezione, vale a dire dalle strutture utilizzate dai partecipanti a Expo 2015;</li> <li>• l' applicazione del meccanismo di <i>reverse charge</i> con riferimento alle prestazioni di costruzione dei padiglioni eseguite nell' ambito di un contratto di subappalto;</li> <li>• la costituzione di una stabile organizzazione da parte di un Partecipante Ufficiale a Expo 2015.</li> </ul>

<p><b>5.1</b></p>	<p><b>REGIME SPECIALE DI NON IMPONIBILITÀ PER EXPO MILANO 2015</b></p> <p>Il regime speciale di non imponibilità IVA, di cui all'art. 10 co. 5 dell'Accordo fra il Governo italiano e il <i>Bureau International des Expositions</i> (BIE), è applicabile agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di importo rilevante (superiore a 300,00 euro) effettuati, nell'ambito delle attività ufficiali, da parte dei Commissariati Generali di Sezione, vale a dire dalle strutture utilizzate dai partecipanti a Expo 2015. La circolare, a tal proposito, fornisce alcuni esempi.</p> <p><b>Operazioni non imponibili</b></p> <p>Rientrano nel regime di non imponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni necessarie alla realizzazione del padiglione espositivo nel suo complesso, anche nelle parti adibite ad attività commerciale, in quanto ricondotte, nella loro totalità, all'attività ufficiale;</li> <li>• la locazione di appartamenti nei confronti dei Commissariati Generali di Sezione al fine di ospitare il personale e consentire la partecipazione dello Stato estero a Expo, compresi i servizi delle relative utenze;</li> <li>• l'acquisto di autovetture da parte dei Commissariati Generali, se utilizzate esclusivamente nell'ambito dei fini istituzionali (non commerciali);</li> <li>• gli acquisti intracomunitari di beni destinati allo svolgimento di attività ufficiali, effettuati dai Commissariati Generali di Sezione.</li> </ul> <p><b>Operazioni imponibili</b></p> <p>Rientrano invece nel regime di imponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli acquisti o le importazioni di prodotti destinati alla vendita presso le aree commerciali dei padiglioni;</li> <li>• i rifornimenti e gli arredi destinati alle attività di ristorazione nei padiglioni.</li> </ul>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ALTERNATIVO</b></p> <p>Il regime di non imponibilità IVA di cui alle lett. a) e c) dell'art. 72 co. 1 del DPR 633/72, alternativo al regime sopra indicato, può essere applicato limitatamente alle forniture effettuate nei confronti della Commissione europea ovvero dei Commissariati Generali di Sezione rappresentati da sedi diplomatiche o consolari estere.</p>
<p><b>5.3</b></p>	<p><b>COSTRUZIONE DEI PADIGLIONI E REVERSE CHARGE</b></p> <p>Le prestazioni di realizzazione e smontaggio dei padiglioni possono essere ricondotte all'ambito di applicazione del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, sempreché si tratti di prestazioni comprese nella sezione F della Tabella ATECO 2007 e rese all'interno di un contratto di subappalto.</p> <p>La qualificazione di "prestazioni relative a fiere ed esposizioni", fornita dalla precedente circ. Agenzia delle Entrate 7.8.2014 n. 26, assume rilievo solo ai fini dell'individuazione del luogo in cui tali prestazioni devono essere assoggettate ad IVA.</p>



5.4	<p><b>STABILE ORGANIZZAZIONE DEL PARTECIPANTE UFFICIALE</b></p> <p>Se il Partecipante Ufficiale ad Expo 2015 costituisce una stabile organizzazione in Italia presso il suo padiglione, per affidarle lo svolgimento di attività commerciali o di somministrazione di cibi e bevande, non potrà procedere alla nomina del rappresentante fiscale o all'identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72; in quanto soggetto passivo IVA stabilito in Italia, dovrà presentare, invece, dichiarazione di inizio attività mediante il modello AA7/10, ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto.</p>
6	<p><b>INCOSTITUZIONALITÀ DELLA SALVEZZA PARZIALE DELLE “SANZIONI INDIRETTE” PER LE LOCAZIONI “IN NERO”</b></p>
	<p>Con la sentenza 16.7.2015 n. 169, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 co. 1-ter del DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, norma che aveva fatto salvi fino al 31.12.2015 gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 del DLgs. 23/2011, commi a loro volta dichiarati incostituzionali dalla precedente sentenza 14.3.2014 n. 50.</p>
6.1	<p><b>INCOSTITUZIONALITÀ DELLE SANZIONI PER LA MANCATA/IRREGOLARE REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE</b></p> <p>La Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha infatti dichiarato incostituzionale (per eccesso di delega) l'art. 3 co. 8 e 9 del DLgs. 23/2011, norme che avevano introdotto delle “sanzioni indirette” per la mancata o irregolare registrazione dei contratti di locazione.</p> <p>In particolare, secondo le suddette norme, il contratto di locazione di immobili abitativi non registrato nei termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore) doveva essere assoggettato alla seguente disciplina (estremamente favorevole per il conduttore e penalizzante per il proprietario):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto di locazione avrebbe avuto durata di 4 anni dal momento della registrazione (volontaria o d'ufficio);</li> <li>• al termine, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per altri 4 anni (salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma), con ulteriori limiti al secondo rinnovo;</li> <li>• il canone di locazione sarebbe stato fissato nel triplo della rendita catastale (tenendo conto, ma solo dal secondo anno, dell'aggiornamento ISTAT), a meno che il canone fissato dalle parti non fosse inferiore a tale cifra (nel qual caso, doveva operare il canone pattuito).</li> </ul> <p>Inoltre, veniva previsto che tali “sanzioni” trovassero applicazione anche nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ove nel contratto di locazione registrato fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;</li> <li>• ove fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio.</li> </ul>
6.2	<p><b>SALVEZZA FINO AL 31.12.2015 DEGLI EFFETTI DELLE NORME INCOSTITUZIONALI</b></p> <p>A seguito della dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella sentenza 50/2014, il legislatore ha previsto, con l'art. 5 co. 1-ter del DL 47/2014, una norma che faceva “salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi” dell'art. 3 co. 8 e 9 del DLgs. 23/2011,</p>



	con l'obiettivo di far fronte a quelle situazioni in cui il conduttore rischiava di trovarsi soggetto alla procedura di sfratto per morosità per aver fatto applicazione della disciplina legale del contratto introdotta dalle norme successivamente dichiarate incostituzionali.
<b>6.3</b>	<p><b>VIOLAZIONE DELL'ART. 136 DELLA COSTITUZIONE</b></p> <p>A sua volta, l'art. 5 co. 1-ter del DL 47/2014 viene portato al vaglio della Corte Costituzionale che, nella sentenza 16.7.2015 n. 169, ne dichiara l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 136 della Costituzione.</p> <p>Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che la disposizione dichiarata incostituzionale perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e, pertanto, impedisce al legislatore di fare salvi, anche temporaneamente, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale come è avvenuto, invece, nel caso di specie.</p> <p>A seguito della suddetta sentenza, i contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 del DLgs. 23/2011 tornano quindi ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria stabilita originariamente dalle parti.</p>
<b>7</b>	<p><b>RITARDI NEI PAGAMENTI - TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2015</b></p> <p>In relazione al secondo semestre 2015, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 12,05%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari, secondo quanto di seguito specificato;</li> <li>• dell'8,05%, negli altri casi.</li> </ul>
<b>7.1</b>	<p><b>AUMENTO DELL'ULTERIORE MAGGIORAZIONE PER I PRODOTTI AGRICOLI E/O ALIMENTARI</b></p> <p>Si segnala che, in sede di conversione del DL 5.5.2015 n. 51 nella L. 2.7.2015 n. 91, entrata in vigore il 4.7.2015, è stato stabilito che, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari, rientranti nella speciale disciplina di cui all'art. 62 del DL 1/2012, venga raddoppiata l'ulteriore maggiorazione del tasso degli interessi moratori.</p> <p>In tal caso, infatti, al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), che è rimasto fermo allo 0,05%, si aggiunge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una maggiorazione di 8 punti percentuali, applicabile a tutte le transazioni commerciali;</li> <li>• un'ulteriore maggiorazione specifica per i prodotti agricoli e/o alimentari, che è stata elevata da 2 a 4 punti percentuali.</li> </ul> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1.1.2015 al 3.7.2015, il tasso di interesse è pari al 10,05% (0,05% + 8% + 2%);</li> <li>• dal 4.7.2015 al 31.12.2015, il tasso di interesse è pari al 12,05% (0,05% + 8% + 4%).</li> </ul>
<b>7.2</b>	<p><b>DEROGHE CONTRATTUALI</b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;</li> <li>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è</li> </ul>

	<p>inderogabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON HONG KONG - RATIFICA</b>
	La L. 18.6.2015 n. 96 ha ratificato la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il territorio di Hong Kong, firmata a Hong Kong il 14.1.2013.
<b>8.1</b>	<p><b>TASSAZIONE DEI DIVIDENDI, DEGLI INTERESSI E DELLE ROYALTIES</b></p> <p>La Convenzione Italia - Hong Kong segue i criteri contenuti nel modello OCSE (fatta eccezione per le materie sulle quali l'Italia ha posto una riserva espressa, come il regime delle <i>royalties</i>).</p> <p>Le ritenute previste per i flussi reddituali più comuni sono stabilite nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10%, per i dividendi;</li> <li>12,5%, per gli interessi;</li> <li>15%, per le <i>royalties</i>.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI</b></p> <p>La Convenzione Italia - Hong Kong contiene clausole per lo scambio di informazioni ai fini fiscali conformi al modello OCSE. Tali clausole impongono, in particolare, allo Stato al quale è rivolta la richiesta, l'obbligo di fornire i dati anche se essi sono detenuti da banche, fiduciarie o società finanziarie.</p> <p>La sussistenza di tali clausole permetterà, una volta che la Convenzione avrà piena efficacia, la fuoriuscita di Hong Kong dalle <i>black list</i> italiane che sono costruite avendo riguardo all'assenza di strumenti per lo scambio di informazioni (<i>in primis</i> il DM 23.1.2002, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dall'art. 1 co. 678 della L. 190/2014).</p>
<b>8.3</b>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA</b></p> <p>A norma dell'art. 28 della Convenzione, essa entrerà in vigore nel momento in cui entrambi gli Stati completeranno la procedura di scambio degli strumenti di ratifica.</p> <p>La Convenzione avrà effetto, per l'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;</li> <li>con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.</li> </ul>
<b>9</b>	<b>ACCORDO FATCA CON GLI STATI UNITI D'AMERICA - RATIFICA</b>

	<p>La L. 18.6.2015 n. 95 ha ratificato l'Accordo con gli Stati Uniti d'America finalizzato ad applicare la normativa sul <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i>, firmato a Roma il 10.1.2014, in materia di scambio automatico di informazioni tra i due Stati.</p> <p>La legge contiene altresì obblighi a carico degli intermediari finanziari italiani presso i quali sono depositate attività intestate a soggetti residenti in Stati diversi dagli USA, i quali devono essere seguiti nella prospettiva dell'entrata in vigore di procedure di scambio automatico di informazioni con tali altri Stati.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate saranno disciplinate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>• appositi provvedimenti della stessa Agenzia.</li> </ul>
9.1	<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b></p> <p>Sono soggetti agli obblighi previsti dalla L. 18.6.2015 n. 95 le banche, le SIM, le Poste, le SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni italiane delle istituzioni finanziarie non residenti.</p>
9.2	<p><b>DATI DA ACQUISIRE</b></p> <p>Le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad acquisire, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, ovvero di un cittadino statunitense ovunque residente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale rilasciato dallo Stato estero (se previsto in tale Stato) e l'attestazione di residenza fiscale nello Stato estero, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense;</li> <li>• per le persone fisiche, nome, cognome, indirizzo e data di nascita (nonché la documentazione che attesta la cittadinanza, per i cittadini statunitensi);</li> <li>• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione o denominazione sociale e la sede legale.</li> </ul> <p>In quest'ultimo caso, se la persona giuridica estera rientra tra le c.d. "entità non finanziarie passive", l'intermediario deve altresì acquisire i dati delle persone fisiche che esercitano il controllo sulle suddette entità.</p>
9.3	<p><b>DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI</b></p> <p>La decorrenza degli obblighi di identificazione dei titolari dei conti è diversa a seconda che i titolari stessi siano soggetti con cittadinanza o residenza statunitense, ovvero soggetti residenti in altri Stati.</p> <p><b>Cittadini americani o residenti americani</b></p> <p>Gli obblighi di identificazione dei soggetti residenti negli USA, ovvero dei cittadini statunitensi ovunque residenti, all'atto dell'apertura di conti finanziari in Italia, hanno decorrenza retroattiva dall'1.7.2014. Per i dati relativi al 2014, il termine per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari finanziari è stabilito al 31.8.2015. Per i conti esistenti al 30.6.2014, l'acquisizione del codice fiscale statunitense deve avvenire entro il 31.12.2017.</p> <p><b>Soggetti residenti in altri Stati</b></p>

	<p>Gli obblighi di identificazione dei soggetti residenti in altri Stati all'atto dell'apertura di conti finanziari in Italia decorrono dall'1.1.2016.</p> <p>Per i conti esistenti al 31.12.2015, l'acquisizione del codice fiscale rilasciato dallo Stato estero, nonché del luogo e della data di nascita per le persone fisiche, deve avvenire entro i termini che saranno previsti dai DM attuativi.</p>
<b>10</b>	<p><b>TRANSFER PRICING - FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI</b></p> <p>Con la sentenza 17.7.2015 n. 15005, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui i finanziamenti infruttiferi concessi ad una società del gruppo non residente non rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni in materia di <i>transfer pricing</i> (art. 110 co. 7 del TUIR).</p> <p>L'Amministrazione finanziaria non può, quindi, accertare in capo alla società mutuante italiana gli interessi attivi che sarebbero stati addebitati ad una controparte indipendente.</p> <p>Come già rilevato dalla precedente sentenza 19.12.2014 n. 27087, infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le norme sul <i>transfer pricing</i> sono finalizzate ad evitare lo spostamento artificioso dei redditi in altre giurisdizioni, mentre nel caso dei finanziamenti infruttiferi non sussiste alcun reddito;</li> <li>• la scelta del prestito non produttivo di interessi è un'opzione che risponde a valide ragioni economiche (nel caso considerato, quella di dotare la partecipata dei fondi necessari per acquisire una ulteriore partecipazione) e che, quindi, non può essere sindacata facendo leva sul principio generale del divieto dell'abuso del diritto.</li> </ul>
<b>11</b>	<p><b>CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRIMA TRANCHE</b></p> <p>Con il DM 23.6.2015, pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono state definite le modalità operative per la richiesta e la concessione dei "voucher per l'internazionalizzazione", di cui al DM 15.5.2015 (pubblicato sulla G.U. 19.6.2015 n. 140).</p> <p>Si tratta di contributi a fondo perduto, in forma di <i>voucher</i>, relativi all'acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.</p> <p>Per approfondimenti, si rinvia alla Circolare mensile n. 6 di giugno 2015.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>PRIMA TRANCHE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Con riferimento alla prima <i>tranche</i> dell'intervento, per un importo complessivo di risorse pari a 10 milioni di euro al netto degli oneri di gestione, si prevede la concessione di singoli <i>voucher</i> del valore di 10.000,00 euro per l'acquisto dei suddetti servizi per almeno 6 mesi, con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 3.000,00 euro.</p> <p>Una quota pari al 45% delle risorse stanziato per la prima <i>tranche</i> è destinata alla concessione dei <i>voucher</i> a beneficio dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai "Roadshow per l'internazionalizzazione" organizzati dall'ICE-Agenzia;</li> <li>• presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata da una valutazione rilasciata da ICE-Agenzia con</li> </ul>

	<p>data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.</p> <p>È, inoltre, prevista una riserva, pari al 3% delle risorse complessivamente disponibili, destinata ai soggetti che hanno conseguito il <i>rating</i> di legalità di cui all'art. 5-ter del DL 1/2012 conv. L. 27/2012.</p>
<b>11.2</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono presentare domanda per la concessione del suddetto <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le micro, piccole e medie imprese, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali definiti dal DM 18.4.2005;</li> <li>• le reti di imprese di cui all'art. 3 co. 4-<i>quater</i> del DL 10.2.2009 n. 5 conv. L. 9.4.2009 n. 33.</li> </ul>
<b>11.3</b>	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogati da una delle società fornitrici per il tramite della figura professionale del TEM (<i>temporary export manager</i>, figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione d'impresa, incaricata dell'erogazione dei servizi oggetto del <i>voucher</i> in qualità di socio della società fornitrice, ovvero di dipendente o collaboratore della stessa);</li> <li>• per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio la cui stipula deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco relativo alla concessione dei <i>voucher</i>.</li> </ul> <p>I servizi di affiancamento all'internazionalizzazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• forniti attraverso la messa a disposizione di un TEM, ovvero di più TEM soltanto laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell'acquirente delle prestazioni oggetto del contratto di servizio;</li> <li>• finalizzati alla realizzazione di attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.</li> </ul> <p>Le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all'oggetto del contratto di servizio.</p> <p><b>Contratto di servizio</b></p> <p>Il contratto di servizio deve espressamente riportare, pena la revoca dell'agevolazione, i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• oggetto: descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi, con relativa quantificazione delle giornate uomo di impegno previsto del/dei TEM;</li> <li>• responsabile dell'erogazione del servizio: indicazione nominativa del/dei TEM incaricato/i dell'esecuzione della prestazione di servizi; al contratto di servizio deve essere acclusa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il/i TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 2 al DM 23.6.2015;</li> <li>• durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi, che non può essere inferiore a sei mesi, e termine ultimo della stessa, che non può essere</li> </ul>

	<p>successivo al 30.9.2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corrispettivo e modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito deve essere parametrato sulle giornate uomo di impegno del/dei TEM incaricato/i dell'esecuzione della prestazione e non può essere inferiore, al netto dell'IVA, a 13.000,00 euro; inoltre le modalità di pagamento devono essere conformi a quanto di seguito stabilito.</li> </ul> <p><b>Modalità di pagamento delle spese</b></p> <p>Tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione dei <i>voucher</i> devono essere effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso apposito conto corrente;</li> <li>• esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero <i>SEPA Credit Transfer</i>, con indicazione della causale: "<i>Voucher Decreto MISE 15 maggio 2015</i>".</li> </ul>
<p><b>11.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell'apposita sezione "<i>Voucher per l'internazionalizzazione</i>" del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>), attraverso l'esecuzione delle seguenti fasi di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrazione del soggetto proponente e ricezione della <i>password</i> di accesso;</li> <li>• <i>login</i> e compilazione <i>online</i> della domanda;</li> <li>• completamento delle attività di compilazione dell'istanza attraverso il salvataggio definitivo delle informazioni ovvero dei dati inseriti e creazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• firma digitale della domanda;</li> <li>• invio della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa, emesso automaticamente dalla procedura informatica.</li> </ul> <p>Con riferimento ai termini, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dalle ore 10.00 dell'1.9.2015 può avvenire la registrazione del soggetto proponente e la ricezione della <i>password</i>;</li> <li>• a partire dalle ore 10.00 del 15.9.2015 i soggetti proponenti possono avviare e completare le altre fasi, fino alla firma digitale della domanda;</li> <li>• a partire dalle ore 10.00 del 22.9.2015 e fino alle ore 17.00 del 2.10.2015 devono essere presentate le istanze di accesso all'agevolazione, firmate digitalmente pena l'invalidità delle stesse.</li> </ul> <p>Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle istanze già pervenute e della dotazione finanziaria complessivamente disponibile, può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al suddetto termine ultimo.</p> <p>Viene, inoltre, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciascun soggetto proponente può presentare un'unica domanda di agevolazione, pena l'esclusione di tutte le domande inoltrate dal medesimo soggetto; nel caso in cui un'impresa presentante istanza di accesso alle agevolazioni faccia parte di un contratto di rete (con o senza soggettività giuridica) a sua volta richiedente l'assegnazione del <i>voucher</i>, si considerano decadute entrambe le istanze;</li> <li>• non sono in alcun caso ammesse, a seguito dell'inoltro della domanda e dell'acquisizione del codice identificativo, integrazioni ovvero modifiche della</li> </ul>

	<p>documentazione trasmessa; le istanze pervenute incomplete ovvero in maniera difforme sono inammissibili alle agevolazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali non dovesse sussistere adeguata copertura finanziaria, sono da considerarsi decadute.</li> </ul>
<b>11.5</b>	<p><b>CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico procede alla concessione dei <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione;</li> <li>• nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della suddetta riserva del 3% e della quota del 45%;</li> <li>• considerando la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.</li> </ul> <p>Le agevolazioni sono concesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16.11.2015 (45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione);</li> <li>• con decreto del Direttore Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.</li> </ul> <p>Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le informazioni necessarie ai fini della verifica della regolarità contributiva;</li> <li>• il contratto di servizio con la società fornitrice, pena la decadenza dalle agevolazioni.</li> </ul>
<b>11.6</b>	<p><b>RINUNCIA AL VOUCHER</b></p> <p>Il soggetto proponente può rinunciare al <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 17.10.2015 (15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione);</li> <li>• dandone comunicazione attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del Ministero.</li> </ul> <p>In caso di rinuncia formalizzata oltre il termine previsto ovvero di mancata trasmissione del contratto di servizio entro il termine previsto, è preclusa al soggetto proponente la possibilità di accedere alle agevolazioni a valere sulla seconda <i>tranche</i> dell'intervento.</p>
<b>11.7</b>	<p><b>EROGAZIONE DEL VOUCHER</b></p> <p>Ai fini dell'erogazione del <i>voucher</i>, il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica ed entro 30 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, pena la revoca dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita documentazione;</li> <li>• le coordinate bancarie di un conto corrente intestato al beneficiario e a valere sul quale sono stati effettuati i pagamenti inerenti alle spese ammesse all'agevolazione.</li> </ul> <p>L'erogazione del contributo è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico in un'unica soluzione a fronte della presentazione della richiesta di erogazione, predisposta sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 3 al DM 23.6.2015.</p> <p>Unitamente alla richiesta di erogazione devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentazione di spesa (fattura/e d'acquisto): i titoli di spesa devono essere</li> </ul>



	<p>interamente quietanzati e riportare, anche mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "<i>Spesa di euro ..... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al Decreto MISE 15 maggio 2015</i>";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta;</li> <li>• relazione finale in merito agli esiti delle attività oggetto del <i>voucher</i> e di valutazione dell'efficacia del percorso di affiancamento fruito, predisposta sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 4 al DM 23.6.2015;</li> <li>• liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice, predisposta sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 5 al DM 23.6.2015.</li> </ul> <p>Il Ministero, a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione, provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l'ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta;</li> <li>• verificare la vigenza e la regolarità contributiva del beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-<i>bis</i> del DPR 28.12.2000 n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</li> </ul> <p>Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, il Ministero provvede a effettuare le apposite verifiche e, in caso di esito positivo delle stesse, ad erogare l'agevolazione sul conto corrente.</p>
11.8	<p><b>REVOCA DEL VOUCHER</b></p> <p>Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti;</li> <li>• verifica, laddove il beneficiario sia un'impresa capofila di un contratto di rete senza soggettività giuridica, ovvero sia un contratto di rete avente soggettività giuridica, dell'insussistenza dei requisiti dimensionali e dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole imprese costituenti la rete;</li> <li>• fallimento del beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;</li> <li>• predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto;</li> <li>• erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell'intervento e ai contenuti del contratto di servizio;</li> <li>• rendicontazione di un importo di spesa inferiore a 13.000,00 euro al netto dell'IVA;</li> <li>• mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti;</li> <li>• in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, che presentano il modello UNICO 2015 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2014, per i contribuenti in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini");</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 del contributo di solidarietà del 3%;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2015	Versamenti contributi INPS da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2014;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2015.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artigiane o commerciali, con studi di settore;</li> <li>• anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC ed ENC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2015	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2015.</li> </ul> Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.6.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 7.7.2015 - 20.8.2015. Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2015	Versamento IVA da studi di settore	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;</li> <li>• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).
20.8.2015	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 16.7.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• se effettuato entro il 14.10.2015, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali;</li> <li>• se effettuato dopo il 14.10.2015 ed entro il 30.9.2016, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 16.7.2015 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 16.6.2015;</li> <li>• applicando la sanzione ridotta del 3,33% (entro il 14.9.2015), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 14.9.2015 ed entro il 30.9.2016), oltre agli interessi legali.</li> </ul>
20.8.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2015	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.7.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.7.2015 - 20.8.2015.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.8.2015	Versamento IVA da studi di settore	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;</li> <li>• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.</li> </ul> <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
20.8.2015	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.8.2015	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2015;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2015	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015.</li> </ul>
20.8.2015	Versamento IVA secondo trimestre 2015	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2015	Versamento IVA secondo trimestre 2015	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
20.8.2015	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2015. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS ( <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> ).
20.8.2015	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>
20.8.2015	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		luglio 2015.
20.8.2015	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.8.2015 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
25.8.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di luglio 2015;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi al mese di luglio 2015, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
31.8.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2015 o il 16.7.2015;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.</li> </ul>
31.8.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia</p>



AGOSTO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		delle Entrate, al posto del modello F23.
31.8.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di luglio 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>